

REGOLAMENTO (CE) N. 2747/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 1999

che fissa, per la campagna di pesca 2000, i prezzi d'orientamento dei prodotti della pesca elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) l'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3759/92 prevede che venga fissato annualmente un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o gruppi di prodotti di cui all'allegato II dello stesso regolamento;
- (2) in base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione ed ai criteri enunciati all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento citato, è opportuno per la campagna di pesca 2000 aumentare, mantenere o diminuire questi prezzi secondo le specie;

- (3) la campagna di pesca inizia il 1° gennaio 2000 per i prodotti di cui al presente regolamento; in considerazione dell'urgenza della questione è indispensabile prevedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al paragrafo 1, punto 3) del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato di Amsterdam,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi d'orientamento della campagna di pesca dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000 per i prodotti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3759/92 e le categorie commerciali cui tali prezzi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEMILÄ

⁽¹⁾ GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3318/94 (GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15).